

**CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA PER RICOVERO DEFINITIVO IN RSA
(CONTRATTO D'INGRESSO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED
ECONOMICI AI SENSI DELLA DGR N. X/1185 DEL 20 Dicembre 2013)**

A seguito dell'accettazione della domanda di ricovero in Residenza Sanitario Assistenziale per il/la Sig./ra , nato/a (), il , residente a (), in Via n. , codice fiscale , codice sanitario , (di seguito per brevità indicato/a come Ospite),

TRA:

la Fondazione Don Stefano Palla Onlus (di seguito indicata per brevità come "Fondazione") con sede in Via Monte Sole, 2 - 24014 Piazza Brembana; codice fiscale/partita Iva 02221610161, qui rappresentata dal Presidente Iagulli Prof. Michele, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;


E:

Il/La Sig./ra , nato/a (), il , residente a (), in Via , n. , cell. , codice fiscale , nella sua qualità di , (grado di parentela/affinità con l'Ospite), che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito indicato come "Obbligato principale"),

E:

Il/La Sig./ra , nato/a (), il , residente a (), in Via , n. , cell. , codice fiscale , nella sua qualità di , (grado di parentela/affinità con l'Ospite), che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto (di seguito indicato come "Obbligato principale"),





PREMESSO CHE

- la Fondazione Don Stefano Palla Onlus gestisce l'Unità d'Offerta sociosanitaria "Residenza Sanitario Assistenziale" (RSA), autorizzata al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia;
- gli Stipulanti hanno chiesto l'ammissione presso la RSA suddetta dell'Ospite in argomento;
- gli Obbligati, sottoscrivendo il presente contratto, si rendono garanti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2: OGGETTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dalla presa in carico dell'Ospite da parte della Fondazione nella Unità di Offerta RSA e dall'erogazione delle prestazioni descritte nel capitolo "Adempimenti a carico della Fondazione".

ART. 3: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA E ALBERGHIERA

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'Ospite e a fornirgli adeguata assistenza sanitaria, sociosanitaria ed alberghiera, secondo gli standard previsti dalla specifica normativa della Regione Lombardia applicabile ai gestori delle RSA accreditate, nonché secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi della Fondazione, allegati al presente contratto, di cui l'Ospite e gli Obbligati dichiarano di averne preso visione.


In particolare, la Fondazione assicurerà: prestazioni di assistenza medica e infermieristica; assistenza diurna e notturna con personale qualificato; fornitura e somministrazione di farmaci; fornitura di presidi per l'incontinenza; attività motoria; prestazioni educative e di animazione con momenti ludici e socializzanti; pasti principali, colazioni e merende e, secondo prescrizione medica, diete personalizzate; lavanderia e stireria degli indumenti personali.

La Fondazione si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla normativa nazionale e regionale applicabile alla Unità di Offerta RSA.

ART. 4: ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna:

- a richiedere la cancellazione dell'Ospite dall'elenco dei medici di medicina generale, a partire dalla data del suo ingresso nella RSA;
- a redigere uno specifico Progetto Individualizzato (PI) predisposto dall'équipe multidisciplinare;
- a redigere il fascicolo socio sanitario, nel quale saranno documentati gli eventi riguardanti l'evoluzione dello stato di salute e ove saranno registrati i trattamenti terapeutici, assistenziali e riabilitativi effettuati e gli eventuali ricoveri ospedalieri;
- a rilasciare in tempo utile specifica certificazione attestante il pagamento della retta e la sua composizione, per consentire la deduzione o la detrazione fiscale delle spese mediche ai sensi della vigente normativa.



ART. 5: POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione garantisce la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per eventuali danni arrecati agli Ospiti della RSA derivanti dalla esecuzione del contratto, inclusi i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigie opponibili ai terzi danneggiati. La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzie assicurative equivalenti.

La Fondazione declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, agli Ospiti od alle loro cose, da comportamenti di altri Ospiti.

ART. 6: CUSTODIA

Gli Ospiti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro: la Fondazione non si assume alcuna responsabilità in caso di furto o loro smarrimento, se non in custodia presso la Fondazione.

La Fondazione effettua, su richiesta, attività di custodia dei beni degli Ospiti ai sensi degli artt. 1783 e 1786 del Codice Civile.

La Fondazione accetta le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore. La Fondazione non riceve oggetti ritenuti dalla stessa pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

ART. 7: SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'Ospite all'interno dell'Unità di Offerta RSA, qualora le condizioni di salute o motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità. E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 14.

ART. 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di gestire ed eseguire il contratto, la Fondazione si impegna a trattare i dati degli Obbligati e dell'ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Don Stefano Palla Onlus.

L'Ospite e gli Obbligati dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, come da informativa ai sensi del GDPR - regolamento UE n. 2016/679, allegato al presente contratto, nella quale sono individuati anche i responsabili del relativo trattamento.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rilevare lo stato di salute dell'Ospite, la Fondazione si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'Ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto identificate nell'allegato modulo "Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili". Le modalità di rilascio e/o consultazione della documentazione sociosanitaria sono esplicitate nella Carta dei Servizi della RSA.


ADEMPIMENTI A CARICO DELL'OSPITE E DEGLI OBBLIGATI

ART. 9: ADEMPIMENTI

Gli Obbligati di impegnano, per sé, eredi e successori al pagamento della retta e dei servizi accessori, nei termini e modalità definite nell'art. 11.

Gli Obbligati si impegnano, inoltre:

- al rispetto delle regole stabilite nel presente contratto e della C d S;
- a garantire il mantenimento del decoro personale nel vestiario e per i servizi a carico degli Obbligati, quali i servizi di parrucchiere, podologo e lavanderia della biancheria personale, qualora non vi sia adesione al servizio interno; in mancanza vi provvederà la Fondazione addebitando i relativi costi;



- ad aggiornare, con puntualità in caso di variazione, ogni dato riferito all'Ospite, nonché i propri dati (residenza, recapiti telefonici per contatti in caso di necessità, stato di famiglia, riferimenti bancari): in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni;
- al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le condizioni previste dal presente contratto.

RETTA DI DEGENZA E SERVIZI ACCESSORI

ART. 10: RETTA DI DEGENZA E SERVIZI ACCESSORI

I valori della retta di degenza e dei servizi accessori, i cui importi sono descritti nella Carta dei Servizi allegata al presente contratto, sono definiti dal Consiglio di Amministrazione. Annualmente detti valori potranno essere rivalutati.

Gli aumenti degli importi delle rette di degenza, sono stabiliti anch'essi dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente ed espressi mediante comunicazione individuale all'Obbligato Principale. A seguito dell'aumento della retta gli Obbligati avranno la facoltà di recedere dal contratto, mediante comunicazione da far pervenire entro 30 giorni dalla data di avviso dell'aumento, alla sede della Fondazione.

In caso di inosservanza di questo obbligo, sarà dovuto in ogni caso il pagamento della retta mensile. A seguito della comunicazione di recesso, gli Obbligati devono provvedere a loro cura e spese a trasferire altrove l'Ospite, lasciando libero il posto entro trenta giorni dalla comunicazione di recesso.

Decorso tale termine senza che l'Ospite abbia lasciato libero il posto, verrà comunque applicata la nuova retta di degenza fino ad avvenuto abbandono della Struttura.

Nel silenzio degli Obbligati la nuova retta si intenderà accettata.

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita. Per le assenze dovute a ricoveri

ospedalieri la retta dovrà essere pagata nella misura dell'80% se il ricovero ospedaliero non supera le 20 giornate annue; nella misura del 100% se la somma dei ricoveri annui superano le 20 giornate annue. Per altre cause sarà computata integralmente, conservandosi con tale pagamento il diritto al posto.

Non sono compresi nella retta di degenza i seguenti servizi accessori, i cui importi sono descritti nella Carta dei Servizi allegata al presente contratto:

- i servizi di trasporto non urgente dell'Ospite della RSA per qualsiasi sua necessità di uscita della struttura;
- i servizi di parrucchiere, barbiere e podologo;
- i servizi di lavanderia della biancheria personale dell'Ospite.


Sono, inoltre, esclusi dalla retta eventuali ticket richiesti dal Servizio Sanitario Regionale per prestazioni sanitarie, la fornitura di protesi quali occhiali, dentiere, apparecchi acustici, nonché ogni altra prestazione che risulti a carico del Servizio Sanitario Regionale.

ART. 11: TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La retta di degenza e l'eventuale compenso per il servizio di lavanderia sono versati mensilmente, in via anticipata al decimo giorno di ogni mese, mediante disposizione di bonifico bancario continuativo (SDD) o secondo le modalità indicate dalla Fondazione. Il secondo Obbligato si impegna con l'Obbligato principale al pagamento della retta di degenza e dei servizi accessori.

In mancanza di tempestivo pagamento gli Obbligati saranno soggetti al pagamento di interessi moratori nella misura di legge. Gli obbligati danno, inoltre, atto di essere stati informati in ordine al fatto che l'inadempimento degli obblighi di cui sopra comporterà, per la Fondazione, il diritto di agire giudiziariamente ed esecutivamente per il recupero di ogni somma dovuta, comprensiva di interessi e spese legali.

L'Ente può dimettere l'Ospite nel caso di morosità nel pagamento anche di una sola retta, entro il termine di cui sopra.



IPOTESI DI RECESSO, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DIMISSIONI

ART. 12: DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal giorno di ingresso dell'Ospite nella Struttura, ha durata annuale e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta delle Parti da inviarsi mediante raccomandata A.R. o modalità equivalenti nei tempi stabiliti degli artt. 14 e 15, e non può essere ceduto dalle Parti salvo che con il consenso scritto delle stesse.

ART.13:RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di intenderà risolto:

- per recesso degli Obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 14;
- per recesso della Fondazione, nei casi previsti dall'art. 15;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per decesso dell'Ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 14: RECESSO DEGLI OBBLIGATI

I Contraenti hanno la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo inviando comunicazione con raccomandata A.R. o modalità equivalenti alla sede della Fondazione con preavviso di almeno 10 giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

In ogni caso gli obbligati sono tenuti al pagamento delle rette fino all'effettivo abbandono della struttura da parte dell'Ospite, che avverrà a cura e spese degli Obbligati; anche nel caso in cui la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'utenza e ritenuta causa di risoluzione per inadempimento, ciò non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della quota di retta dovuta.


ART. 15: RECESSO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto inviando comunicazione all'Obbligato principale con raccomandata A. R. o modalità equivalenti con preavviso di almeno trenta giorni, nei seguenti casi:

- in caso di insolvenza del pagamento della retta, trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento o comunque in caso di reiterati e gravi ritardi nel pagamento della retta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile;
- nel caso in cui l'Ospite, o un suo parente, violino ripetutamente le regole di convivenza della comunità, facendo venir meno il rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli Operatori della struttura;
- per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'Ospite in comunità;
- per sopravvenuto miglioramento psico-fisico tale da rendere inappropriata la permanenza dell'Ospite presso la Unità di Offerta RSA;
- scadenza del trentesimo giorno di assenza consecutivo.

ART. 16: DIMISSIONE DELL'OSPITE

In caso di recesso dal contratto da parte della Fondazione, la dimissione dell'Ospite avverrà in ogni caso in forma assistita e protetta. Ove gli Obbligati o i familiari dell'Ospite non provvedano, la Fondazione darà informativa all'ATS della provincia di Bergamo e al Comune di residenza dell'Ospite, che se ne faranno carico secondo quanto previsto dalla DGR 8496/2008.



ULTERIORI PATTUIZIONI

ART. 17: FORO ESCLUSIVO

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

ART. 18: DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto questo non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al Codice Civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Ogni altra modifica al presente contratto, così come la cessione dello stesso, avrà efficacia solo se apportata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

La Fondazione potrà in ottemperanza alle finalità statutariamente previste al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli Ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, gli Obbligati potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 14.

Prot n.

Piazza Brembana, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione Don Stefano Palla Onlus

Il Presidente

Iagulli Prof. Michele

Obbligato principale _____

Secondo Obbligato _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2° e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le seguenti clausole:
Art. 10: Retta di degenza e servizi accessori - Art. 11: Termini e modalità di pagamento - Art. 12: Decorrenza e durata del contratto - Art. 13: Risoluzione del contratto - Art. 14: Recesso degli Obbligati - Art. 15: Recesso della Fondazione - Art. 17: Foro esclusivo - Art. 18: Disposizioni finali e di rinvio.

Piazza Brembana, _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione Don Stefano Palla Onlus

Il Presidente

Iagulli Prof. Michele

Obbligato principale _____


Secondo Obbligato _____

Si dichiara di aver ricevuto, visionato e accettato i seguenti documenti allegati al contratto:

- Carta dei Servizi comprendente le rette di degenza e i servizi accessori;
- Informativa relativa al consenso informato e all'Amministratore di Sostegno.

Obbligato principale _____

Secondo Obbligato _____



**MODULO: "Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili"
ai sensi del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) UE 2016/679**

Il/La sottoscritto/a Sig./ra _____,

letto il contratto sopra esteso dichiara di accettare il ricovero presso la RSA e di volersi giovare dei diritti attribuitigli. Esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, compresi quelli idonei a rivelare lo stato di salute, necessari per l'esecuzione del contratto. Autorizza inoltre la Fondazione a fornire, tramite un medico o suo delegato, notizie relative alle proprie condizioni di salute ai Contraenti ed alle seguenti persone:

Cognome e Nome – grado di parentela	Cognome e Nome – grado di parentela

Piazza Brembana, _____

Prot. n.

L'Ospite

Se impossibilitato/a a firmare:

Il parente di riferimento
